

# Il procedimento di sorveglianza

---

Artt. 666 e 678 c.p.p.\*

\* **Significative modifiche ad opera del d. lgs. 123/2018 nell'ottica della semplificazione**

# Giurisdizione di sorveglianza /rieducativa

---

Rientra nella giurisdizione  
penale

Comprende ogni  
procedimento che applica,  
modifica o estingue un  
trattamento afflittivo-  
punitivo

# Connotati della giurisdizione\*

---

Corte cost. n. 53/1993

*Vocatio in ius*

Contraddittorio

Impugnabilità

\* Vedi anche Corte cost. 26/1999 a proposito della «stabilità della decisione»

# Giurisdizioni a confronto

## Processo di cognizione

Esercizio pretesa punitiva

Accertamento del fatto e della responsabilità

Utilizzabilità delle prove formate in contraddittorio

SI processo di parti  
(geometria triangolare)

## Processo di sorveglianza

Rieducazione del condannato

Valutazione della personalità

Utilizzabilità di tutti gli elementi necessari al giudizio sulla personalità

NO processo di parti  
(geometria variabile)

# Giurisdizione esclusiva

art. 68 comma 4

---

Competenza per territorio

Art. 677 co. 1 e 2 c.p.p.

Locus  
custodiae

Locus domicili

## Forme del procedimento di sorveglianza

---

*Differiscono a seconda del  
livello di garanzie assicurato  
all'interessato*

Procedimento *de plano*, art. 667  
comma 4 c.p.p., a contraddittorio  
eventuale

**Procedimento camerale partecipato,  
a contraddittorio necessario** – artt.  
666, 667 e 678 c.p.p

Procedimento a definizione  
agevolata per i condannati liberi –  
art. 678 comma 1-*ter* c.p.p.

# PROCEDIMENTO CAMERALE PARTECIPATO

Art. 666, 667 e 678 c.p.p.

Tutte le materie di competenza del Tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle che prevedono il proc. *de plano*

- Concessione e revoca misure alternative
- Rinvio esecuzione della pena
- Appello avverso le decisioni del magistrato
- Rimozione di precedente provvedimento adottato senza formalità di procedura
- **Opposizioni avverso le decisioni assunte con rito *de plano***

Talune materie di competenza del magistrato di sorveglianza

- Procedimenti in materia di reclamo *ex art. 35-bis e 35-ter* ord. penit.
- Procedimenti relativi alle misure di sicurezza
- Dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato e tendenza a delinquere
- **Opposizioni avverso le decisioni assunte con rito *de plano***

# Caratteri

---


*Procedimento di sorveglianza  
camerale partecipato*

Si celebra nelle forme del procedimento di esecuzione *ex* art. 666 c.p.p., con le integrazioni previste dall'art. 678 c.p.p. riguardanti:

- Pubblicità dell'udienza (a richiesta dell'interessato)
- Contraddittorio e partecipazione dell'interessato (anche a distanza)
- Integrazioni probatorie

# Instaurazione del procedimento

---



# Istanza dell'interessato

---

Condannato

Prosciolto e  
internato

Imputato

# ALTRI SOGGETTI ISTANTI O PROPONENTI

---



# Iniziativa *ex officio*

---

Inerzia dell'interessato

Conversione dell'istanza  
inammissibile

Estensione officiosa del *petitum*

Individuazione del *thema  
decidendum*

# Istanza

---

## Contenuti

- generalità del richiedente
- tipo di misura/provvedimento richiesti
- autorità giudiziaria destinataria
- sottoscrizione dell'istanza

## Forma

- Libera

# Ammissibilità dell'istanza

---

Artt. 666 commi 2 c.p.p.

Attività di  
valutazione  
preliminare  
all'instaurazione  
del procedimento  
nei casi di istanza  
di parte

## ORGANI E DECISIONE

---

Art. 666 comma 2 c.p.p.

MAGISTRATO di  
sorveglianza

PRESIDENTE del collegio

- La decisione assume la forma del **decreto** (ordinanza quando l'inammissibilità è decisa al termine dell'udienza di sorveglianza)

## Cause di inammissibilità

---

Art. 666 comma 2 c.p.p.

Manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge

- Carenza dei requisiti sostanziali
- Carenza dei presupposti processuali

Riproposizione di istanza già rigettata e fondata sugli stessi elementi

- Applicazione del principio del *ne bis in idem*

## Decreto di inammissibilità

---

Art. 666 comma 2 c.p.p.

Motivato

Notificato entro 5 gg.  
all'interessato

Ricorribile per  
cassazione

# Decreto di fissazione di udienza

---

In caso di ammissibilità

Art. 666 comma 3 c.p.p.

Avvisi e  
attività  
propedeutiche

- Designazione difensore d'ufficio
- Fissazione udienza camerale
- Redazione e notifica avviso per l'udienza
- Deposito atti

## Contenuti avviso per l'udienza

---

*Novità art. 678 comma 3.2 c.p.p.*

**Avvertimento della  
facoltà  
dell'interessato di  
partecipare  
personalmente  
all'udienza, a pena  
di nullità del  
decreto**

# Udienza

---

Artt. 666 commi 4 e 5 c.p.p.

Art. 678 comma 2 e co. 3.1  
c.p.p.

Si svolge in  
camera di  
consiglio, **con**  
**facoltà**  
**dell'interessato**  
**di chiedere**  
**l'udienza**  
**pubblica**

- Atti introduttivi
- Questioni preliminari
- Relazione orale
- Acquisizione delle prove
- Discussione
- Decisione

# Regole

---

Art. 666 commi 4 e 5 c.p.p. – art.  
678 co. 3.2 c.p.p.

**Partecipazione  
necessaria del p.m. e del  
difensore**

**Partecipazione dell'interessato a  
richiesta**

*presenza fisica o a distanza con collegamento  
in videoconferenza - art. 146-bis disp. att.  
c.p.p.*

# Regime probatorio

*fondato sul principio della non dispersione*

## REGOLA

prove ammesse *ex officio*

- Tutte le informazioni e i documenti di cui ha bisogno (art. 666 co. 5 c.p.p.)
- Dossier sull'osservazione (art. 678 co. 2 c.p.p.)
- Consulenza tecnici del trattamento (art. 678 co. 2 c.p.p.)
- Mezzi di prova da acquisire in udienza (art. 666 co. 5 e 185 disp. att. c.p.p.)

## ECCEZIONE

prove ammesse su istanza di parte

- Tutto ciò che serve a supportare l'istanza proposta (art. 327-*bis* c.p.p.)

## Epiloghi udienza – art. 666 comma 6 c.p.p.

---

Il provvedimento è  
adottato con la forma  
dell'ordinanza  
(che ha natura di  
sentenza)

- inammissibilità
- accoglimento
- rigetto

# Ricorso per cassazione

Proposto dalle parti e dai difensori contro il provvedimento conclusivo dell'udienza

La giurisprudenza (Cass S.U. 27-6-2006, Passamani) ha stabilito che è consentito per uno dei motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

Tempi = 15 gg. che decorrono dalla notificazione

Forme = atto scritto presentato all'autorità procedente e sottoscritto dal difensore

**Effetti = non sospende l'esecuzione del provvedimento**

L'udienza si svolge in camera di consiglio e la decisione assunta con sentenza può essere di inammissibilità, di rigetto, di annullamento